

Art.
Agenzia Industrie Difesa

1. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"7. Al fine di consentire la prosecuzione e il completamento, entro il 31 dicembre 2015, del processo di risanamento proficuamente in atto delle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, i contributi di cui all'articolo 559 sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nel 2012, di euro 6.000.000 nel 2013 e di euro 4.000.000 nel 2014. Qualora il citato obiettivo non risultasse conseguito con il bilancio 2015 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di assicurare l'apporto delle professionalità indispensabili per lo sviluppo delle attività e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2015. ".

RELAZIONE TECNICA

La norma è volta, da una parte a prevedere una graduale riduzione dei contributi diretti erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia Industrie Difesa (AID), quantificati annualmente nella Tabella C allegata alla legge di stabilità, prevedendo la loro eliminazione a partire dall'anno 2015 e dall'altra a spostare a tale anno il termine, attualmente stabilito al 31 dicembre 2011, entro il quale le unità produttive gestite unitariamente dall'AID devono raggiungere l'obiettivo dell'economica gestione, pena la loro chiusura. Nel contempo prevede che le unità produttive che non dovessero conseguire tale risultato nel nuovo termine siano soggette a chiusura, secondo le modalità disciplinate dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante " Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale", con contestuale ridimensionamento della stessa AID. In ultimo, reca l'autorizzazione per l'AID di continuare ad avvalersi, fino all'anno 2015, dello stesso personale qualificato già in servizio sulla base di contratti a tempo determinato, presupposto necessario perché l'impegnativa attività da porre in essere nei prossimi tre anni possa portare al conseguimento dell'obiettivo dell'economica gestione nel nuovo termine fissato.

L'intervento si rende necessario per consentire la prosecuzione del virtuoso percorso di risanamento posto in essere dall'AID, specie negli ultimi tre anni, che non ha ancora potuto conseguire il citato obiettivo solo in ragione delle oggettive difficoltà di trasformare degli stabilimenti poco efficienti in unità produttive con capacità competitiva sul mercato, dovute all'esubero del personale ereditato rispetto alle capacità operative degli stabilimenti e